

## **Sull'applicazione delle direttive in materia di dimensionamento delle sezioni.**

*(Deliberazione del 18 novembre 2004)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 novembre 2004, ha adottato la seguente delibera:

"- visto il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Genova relativo alla portata del paragrafo 18 del Capo III della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2004-2005; premesso che:

1) il Presidente del Tribunale di Genova ha evidenziato che la previsione della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2004-2005, secondo la quale il dimensionamento delle sezioni è quantificato in 5 magistrati oltre al Presidente, finiva, con riguardo all'ufficio da lui diretto, con l'essere disfunzionale rispetto ad alcune sezioni e, precisamente, la IV sezione civile, che si occupa della materia della famiglia, e la sezione fallimentare, atteso che - in relazione alla mole degli affari di natura specialistica - doveva considerarsi sufficiente una dotazione organica di complessivi 5 magistrati (compreso il Presidente);

2) rilevava, pertanto che, al fine di giustificare la presenza di un numero superiore di magistrati rispetto a quelli effettivamente necessari per un adeguato e corretto svolgimento dei compiti giudiziari, si era trovato costretto, nell'un caso (sezione famiglia), ad attribuire alla competenza della sezione materie affatto eterogenee (successioni e divisioni) rispetto a quelle proprie e, nell'altro caso (sezione fallimentare), a conservare vacante uno dei posti attribuiti alla stessa;

3) chiedeva, pertanto, se fosse applicabile anche al suo ufficio - vuoi in relazione alla natura specialistica degli affari di competenza delle sezioni, vuoi in relazione alle dimensioni dell'ufficio nel suo complesso - la disposizione del paragrafo 18, secondo la quale *"per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente"*;

rileva:

a) L'art 46, ultimo comma dell'Ordinamento Giudiziario prevede che *"I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque"*;

b) Il paragrafo 18,1° della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2004-2005 prevede, a sua volta, che *"La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati, ex art. 46, quinto comma, O.G."*.

Il paragrafo 18,2°, peraltro, prevede che *"Per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente"*.

Il Consiglio, pertanto, ha fatto propria una interpretazione dell'art. 46 O.G. sostanzialmente minimale, ossia diretta a consentire l'esistenza di sezioni che complessivamente prevedono la presenza di soli 5 magistrati, ancorché abbia ritenuto più funzionale ad una adeguata e razionale organizzazione una sezione che contemplasse la presenza di almeno sei magistrati, numero che, in tutta evidenza, presuppone la formazione in via ordinaria di due possibili collegi distinti e ciò al fine di ovviare alle possibili incompatibilità e cause di astensione intervenute nel corso normale dell'attività giudiziaria.

c) Con riguardo al Tribunale di Genova va poi osservato che l'ufficio presenta un organico di 11 presidenti di sezione e 68 magistrati; un presidente e 7 magistrati, peraltro, fanno parte della sezione lavoro e, quindi, l'organico effettivo per la gestione dell'intero contenzioso ordinario civile e penale, nonché per la conduzione delle sezioni distaccate è costituito da 61 magistrati e 10 presidenti di Sezione, oltre al Presidente del Tribunale.

Tale situazione - alla luce delle indicazioni fornite dal presidente del Tribunale sul contenzioso dell'ufficio - comporta l'effettivo rischio di una eccessiva frammentazione delle materie da ripartire tra le sezioni che, in concreto, finiscono per essere distribuite secondo aree non omogenee.

Va evidenziato, sul punto, che la circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2004-2005 (v. paragrafo 19 e punto 2.1 lett.b) della relazione alla circolare) privilegia una organizzazione informata a criteri di tendenziale specializzazione che per la materia fallimentare trova anche un riferimento normativo specifico nell'ordinamento giudiziario (art.47 ter O.G.), mentre per la materia della famiglia costituisce oggetto di reiterate indicazioni attese la particolarità del settore, limitrofo alla materia dei minorenni.

d) L'indicazione fornita dalla Circolare relativa agli uffici "*di più ridotte dimensioni*" è stata applicata dagli uffici e ritenuta giustificata dal Consiglio fino ad ora solamente per i Tribunali il cui organico non consentiva la costituzione di sezioni con 5 giudici e un Presidente, significativamente, salvo alcune eccezioni lievemente più dimensionate, per gli uffici con un organico inferiore ai quattordici magistrati.

I profili su evidenziati, peraltro, inducono ad una più attenta riflessione per quegli uffici con un organico di maggiore consistenza, rispetto ai quali, peraltro, la presenza di un elevato numero di semidirettivi, impone la necessità di ancorare tutte (o quasi) le sezioni al limite numerico previsto dal paragrafo 18.1 della circolare.

In tali contesti, infatti, la ripartizione delle materie tra le sezioni così formate rischia di provocare una eccessiva frammentazione dell'ufficio qualora si intenda accentuare il requisito della specializzazione e, per contro, di frustrare le esigenze di specializzazione per quei settori - in specie il fallimentare e la famiglia - per i quali, invece, è maggiormente avvertita l'esigenza di una trattazione omogenea, con evidenti rischi di disfunzionalità per la gestione razionale e ordinata dell'intero ufficio.

Una lettura sistematica del disposto di cui al paragrafo 18,2° della circolare, pertanto, impone di considerare nel suo ambito anche quelle situazioni in cui l'esigenza di funzionalità - da documentare con adeguati dati statistici e comparativi, nonché con una specifica indicazione dei flussi di lavoro e dei tempi di definizione del settore e all'incidenza sull'assetto dell'ufficio - resta ancorata alla gestione di materie particolarmente sensibili, ossia del fallimentare e della famiglia.

Va esclusa, invece, l'applicazione della disposizione con riguardo alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, attesa la particolare configurazione della stessa e per la quale la circolare - sulla scorta del dato normativo - impone la necessaria assegnazione di complessivi almeno 6 magistrati.

Alla luce delle considerazioni esposte

delibera

di rispondere nei termini di cui in motivazione."